

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO.....

AVVOCATURA REGIONALE

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore
Avv. *Marianna Cerasoli*
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Avv. *Stefania Valeri*
(firma)

Il Direttore Regionale
Avv. *Stefania Valeri*
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. *Luciano D'Alfonso*
(firma)

Approvato e sottoscritto:


Il Segretario della Giunta
[Firma]
(firma)



Il Presidente della Giunta
[Firma]
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Verifica Atti Presidente e della
Giunta Regionale

La presente copia, composta di n. 4.....
facciate, è conforme all'originale esistente
presso questo Servizio

L'Aquila, li 3 MAG. 2017
IL DIRIGENTE
Daniela Valenza



ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 13 APR. 2017 Deliberazione N. 189

L'anno il giorno del mese di 13 APR. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>ASSENTE</i>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale n. 4 del 12 gennaio 2017: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti", con espresso riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 17, lett. a) e lett. c)
Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale (CC 4/17)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con atto notificato in data 15.03.2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti della Regione Abruzzo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 12 gennaio 2017: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti", avuto riguardo alle previsioni contenute nell'art. 1 comma 17, lett. a) e lett. c);
- l'art. 17, comma 1 lett. a), aggiunge il comma 2-bis all'art. 5 della legge regionale n. 42/2016, secondo il quale "Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati

sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese".

- **l'art. 17, comma 1, lett. c)** sostituisce l'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 42/2016 con il seguente comma: "4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016;
- le richiamate disposizioni apportano **modifiche e integrazioni agli artt. 5 e 10 della L.R. n. 42/16 recante "Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano"**, riguardo alle quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva parimenti sollevato la questione di legittimità costituzionale per il medesimo ordine di ragioni riproposte nella presente vertenza;

CONSIDERATO che, a sostegno delle censure replicate nell'odierno giudizio, l'Avvocatura dello Stato sostiene che anche le modifiche da ultimo apportate sostanzierebbero una illegittima invasione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", presentando i medesimi vizi di legittimità costituzionale eccepiti con il ricorso avverso la L.R. n. 42 del 2016 poiché, affidando all'Amministrazione Regionale (o agli altri soggetti ivi indicati) il compimento di attività che parte ricorrente qualifica come funzioni a contenuto «gestorio», nella parte in cui le stesse sono destinate a trovare attuazione anche nei territori dei Parchi nazionali senza la "previa intesa" con gli Enti parco di questi ultimi, riprodurrebbero il già delineato contrasto con la disciplina - quadro sulle aree protette di cui alla legge n. 394/1991;

VISTA la comunicazione del 22 marzo 2017 del **Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio Regionale**, il quale, nel trasmettere la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 31 del 21.03.2017 riguardante il precedente ricorso per illegittimità costituzionale spiegato avverso la L.R. n. 42/2016, **in ordine al successivo ricorso avverso la L.R. n. 4/2017 nella parte in cui modifica la citata L.R. n. 42/2016**, ribadisce la validità delle «medesime considerazioni ed argomentazioni già espresse nella nota precedentemente inviata alla quale, pertanto si rinvia integralmente»

VISTA la precedente relazione rimessa dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio Regionale (nota prot. n. 6976/PRES 02 del 15.03.2017) e le pertinenti controdeduzioni rese in ordine ai motivi posti dal Governo alla base del gravame, sostenibili in sede giudiziale al fine di superare molti dei vizi di legittimità costituzionale sollevati nel ricorso;

VISTA la relazione del **Servizio Attività Legislative e Qualità della Normazione della Giunta Regionale** (nota prot. RA/92511 del 06.04.2017) nella quale lo stesso Servizio, al pari dell'avviso espresso a proposito della impugnativa della L.R. n. 42/16, ritiene condivisibili i rilievi sollevati dal Governo.

ATTESO che alcun riscontro è stato fornito dalle Strutture della Giunta Regionale interessate della relativa questione *ratione materiae*;

VISTA la allegata relazione conclusiva rimessa **con nota prot. n. 94686/17 CC 4/17 del 07.04.2017 dall'Avvocatura Regionale** che, in virtù delle indicazioni acquisite in via istruttoria e delle argomentazioni di natura tecnico-giuridica, già espresse dal Servizio Legislativo del Consiglio Regionale a proposito della precedente impugnativa e ribadite nell'odierna circostanza, e stante l'avvenuta costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio incardinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la L.R. n. 42/16, ravvisa l'opportunità di costituirsi anche nel presente giudizio, sulla scorta degli argomenti difensivi già spiegati per resistere in quella vertenza, al fine di contestare la prospettata illegittimità costituzionale della novella regionale in disamina;

RITENUTO, pertanto, di condividere le richiamate considerazioni contenute nella relazione trasmessa dall'Avvocatura Regionale, anche in ragione dell'avvenuta costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio precedente incardinato dalla Presidenza del Consiglio de Ministri avverso la L.R. n. 42/2016;

RAVVISATA, in virtù delle osservazioni che precedono, l'opportunità di costituirsi nel giudizio in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per contestare la prospettata illegittimità costituzionale della normativa regionale in disamina;

VISTI l'art. 127 della Costituzione, l'art. 31 della L. n. 87/1953 e l'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 16.3.1956;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all'Avvocato Stefania Valeri e all'Avvocato Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 12 gennaio 2017 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti", con espresso riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 17, lett. a) e lett. c)
- di conferire il relativo incarico legale all'Avvocato Stefania Valeri e all'Avv. Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.